Codice A1103A
D.D. 25 aprile 2025, n. 507
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F. 43PAR/2020, Acc. 512/2025 - 508/2025).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 507/A1103A/2025 DEL 25/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F. 43PAR/2020, Acc. 512/2025 – 508/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 125688 del 24/11/2020 dall'Ente Aree Protette delle Alpi Marittime, a carico della Sig.ra *omissis* (cod. fisc. *omissis*), nata ad *omissis* il *omissis* e residente, al momento del verificarsi dei fatti in *omissis* a*omissis*, ed attualmente, in *omissis*, a *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti della quale, con i processi verbale n. 54 e 55 del 24/06/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente di cui sopra, per i fatti avvenuti all'interno della Zona Speciale di Conservazione denominata IT1160056 "Alpi Marittime", nel Comune di Limone Piemonte (TO) Loc.tà Lago della Perla, in data 20/06/2020, sono state accertate le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 11, commi 1 e 2 della L.R. n. 32/1982 relativo al divieto di transito su strade interdette da comuni o province per motivi di tutela ambientale o sicurezza stradale;

b) violazione dell'art. 11, c. 5 della L.R. 32/1982 relativo al divieto di parcheggio di veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli;

constatata la regolarità della contestazione delle suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che l'interessata non ha presentato nei termini scritti difensivi nè istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Richiamando pertanto l'art.11, c.1 e 2 della L.R. 32/82, come sanzionato dall'art. 38, c. 1, lett. c), nonchè l'art. 11, c. 5, come sanzionato dall'art. 38, c.1, lett. e);

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore (Inad/Inipec)

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31285/2025	512/2024	Sanzione
39580/2025	508/2024	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

a) in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265, per la violazione all'art art. 11, comma 1, 2 della L.R. n. 32/1982;
b) in euro 150,00 per la violazione all'art. 11, c. 5 della L.R. 32/1982;
c) ed euro 10,61 per spese di notifica

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis* (cod. fisc. *omissis* - cod. Ben. 392636), in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **360,61**, di cui 350,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso

amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti